ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

FORMAREINFORMANDOovvero	
Agenda in solita nervanno di mica tanto frettolosi	
Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi	

N° 1/2010

15 giugno 2010(*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,

prende il via, da oggi, il remake di una vecchia rubrica con l'intento di fornire una veloce informazione su un fatto, avvenimento, norma, interpretazione, sentenza che possa riguardare la nostra professione.

Sarà, poi, vostra cura procedere all'approfondimento della "informazione" se ritenuta interessante alla luce dei riferimenti forniti.

Con questo pensiamo di raggiungere due obiettivi: l'informazione e la formazione.

Quanto al primo, ci rendiamo conto del marasma operativo quotidiano per cui determinate "novità" riguardanti il nostro lavoro possono sfuggire donde la necessità di ricevere un "flash" che ci aiuti e sia da prologo per un successivo approfondimento.

Relativamente al secondo obiettivo, ne viene di conseguenza che l'informazione, essendo propedeutica all'approfondimento, è foriera di formazione anche perché, se proprio dovesse essere necessario, i nostri "appunti informativi" saranno anche commentati in modo non troppo frettoloso.

Un ringraziamento anticipato al Centro Studi ANCL "O. Baroncelli" per la collaborazione.

Ed oggi parliamo di.....

TRASFERIMENTO D'AZIENDA E BENEFICI CONTRIBUTIVI EX LEGGE 407/90. SPETTANO FINO AD ESAURIMENTO ALL'AZIENDA SUBENTRANTE. COSI' LA RISPOSTA AD INTERPELLO N. 20 DEL 9 GIUGNO 2010 DEL MINISTERO DEL LAVORO.

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 20 del 9 Giugno 2010, ha sancito che in caso di trasferimento d'azienda e sempre che l'assunzione agevolata ex art. 8 comma 9

della legge 407/90 sia avvenuta ad opera dell'impresa cedente, il beneficio contributivo fino al raggiungimento del periodo massimo di 36 mesi spetta, per il periodo residuo, all'impresa subentrante.

Siamo perfettamente d'accordo poiché nella fattispecie de qua è applicabile l'art. 2112 c.c. per il quale l'attività dei lavoratori continua, senza soluzione di continuità ed alle medesime condizioni economico-normative, alle dipendenze dell'impresa subentrante. Il rapporto di lavoro è, quindi, immutato cambiando solamente la titolarità dell'impresa che eserciterà il potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare.

Se, in definitiva, il rapporto di lavoro continua alle medesime condizioni è giusto che anche il beneficio contributivo collegato a quella assunzione prosegua, <u>in ogni caso, fino alla scadenza dei 36 mesi ancorchè debba essere goduto dal "nuovo" datore di lavoro.</u>

A parte le considerazioni di diritto sul concetto di "trasferimento d'azienda", la risoluzione ministeriale corrisponde anche ad un criterio di "logica".

NUOVI LIMITI PER TRANSAZIONI COMMERCIALI. IN VIGORE CON IL DECRETO LEGGE N.78/2010.

Il recente D.L. 78 del 31 Maggio 2010 in materia di "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", già pubblicato sul nostro sito, ha rivisto, alla luce di precise disposizioni comunitarie, i limiti all'uso del contante ed all'emissione di assegni nelle transazioni per cui:

- a) le transazioni in contanti sono consentite fino ad € 4.999;
- b) gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore ad € 5.000,00 devono indicare non solo il nominativo ovvero la ragione sociale del beneficiario quanto la "clausola di intrasferibilità";
- c) la richiesta dei soli assegni circolari per importi inferiori ad € 5.000,00 è esonerata dalla clausola di intrasferibilità;
- d) I libretti bancari o postali *al portatore* devono avere, come saldo massimo, un importo inferiore ad € 5.000,00.

NORMATIVA SUL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI. LEGGE 68/99. CONVENZIONE EX ART. 11 S.L. ASSUNZIONE A TERMINE. MANCATA INDICAZIONE DELLE RAGIONI GIUSTIFICATRICI DELL'ASSUNZIONE. RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO PER ILLEGITTIMITA' DEL TERMINE. ININFLUENZA. IL RAPPORTO E' LEGITTIMO ANCHE IN ASSENZA DI INDICAZIONE DELLA RAGIONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 368/2001.

CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 13285 DEL 31 MAGGIO 2010

Si sa, anche per il recente intervento della Corte Costituzionale, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 368/2001, l'indicazione della ragione di carattere tecnica, organizzativa, produttiva e sostitutiva che è alla base dell'apposizione del termine di durata al contratto di lavoro.

In mancanza ovvero in caso di non conformità, il rapporto è, ab origine, a tempo indeterminato.

La S.C. di Cassazione, con la sentenza n. 13285 del 31 maggio 2010, ha tuttavia sancito che la legge 68/99 è disposizione speciale rispetto al decreto legislativo 368/2001 (non fosse altro che per la sua finalità di consentire al lavoratore disabile un accesso mirato al lavoro) e, pertanto, è ininfluente l'indicazione nel contratto individuale della "ragione" giustificatrice del termine quando l'assunzione de qua avviene in attuazione di una convenzione ex art. 11 della legge 68/99.

PREVISTO DALLA FINANZIARIA (D.L. 78/2010) LO SCONTO CONTRIBUTIVO E L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI EMOLUMENTI ELARGITI, DAL 1/1/2011, PER OBIETTIVI DI PRODUTTIVITA'.

Il D.L. 31 Maggio 2010 n. 78 (c.d. Manovra Finanziaria triennale "salva euro") conferma dal 2011, sulle somme erogate per raggiungimento di obiettivi di qualità, produttività, redditività, innovazione, efficienza organizzativa in attuazione di accordi o contratti collettivi anche territoriali o aziendali <u>uno sgravio sui contributi dovuti e, relativamente ai percipienti, la sottoposizione di tale reddito ad una imposta sostitutiva oltre, ovviamente, alle addizionali comunali e regionali.</u>

Salvo variazioni, in sede di conversione in legge del provvedimento, l'importo massimo, a titolo di erogazione per produttività ed altri obiettivi, che godrà di tali agevolazioni è pari ad € 6.000,00 lordi e sempre che l'avente diritto abbia un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000,00 euro.

Stante la disposizione letterale (in claris non fit interpretatio) godranno dello sconto solo gli emolumenti previsti dalla contrattazione territoriale o aziendale (id: i veri e propri contratti di secondo livello) laddove sarebbero, quindi, escluse le somme previste (anche a titolo di produttività) dal CCNL o quelle convenute direttamente fra le parti in contratto vale a dire datore di lavoro e singolo lavoratore.

SCADE IL 16 GIUGNO 2010 IL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO ALL'ENPACL.

Domani, 16 Giugno 2010, scade il termine per il versamento della II^ rata del contributo soggettivo, anno 2010, dovuto dai Consulenti del Lavoro iscritti all'ENPACL.

Il versamento potrà effettuarsi tramite M.Av. . Tale modello potrà essere stampato nell'area riservata di ENPACL ON LINE ovvero contattando, per l'emissione, il numero verde gratuito 800248464 della Banca Popolare di Sondrio.

E', altresì, possibile l'adempimento mediante ENPACL CARD oppure con carte di credito del circuito Visa/ MasterCard o American Express.

Ad maiora

IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni <u>riservate</u> ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.